

N. R.G. 15817 /2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI**

Sezione specializzata in materia di Imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Raffaella Simone Presidente
dott.ssa Assunta Napoliello Giudice rel.est.
dott. Michele De Palma Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15817/2019 promossa da:
FARINOLA GIANLUCA, avv. MARIA VITTORIA TROMBETTA

ATTRICE

contro

FARINOLA ALESSANDRO ALDO, avv.to ALBERTO VEGLIANTE

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note del 11.10 e 7.10.2022, depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.10.2022

Con atto di citazione notificato, ai sensi dell'art.140 cpc, con avviso immesso in cassetta in data 25.10.2019 e successivamente ritirato, FARINOLA Gianluca conveniva in giudizio FARINOLA Alessandro per sentire annullare il lodo arbitrale irrituale emesso il 6.5.2019 pronunciato nel procedimento arbitrale irrituale n. 4083/2018 V.G. Tribunale di Foggia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 808 ter c.p.c., e la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza della esecuzione del lodo impugnato.

Censurava il lodo arbitrale irrituale assumendo:

- A) la violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell'art. 808 ter, c. 2 n.5, c.p.c.;
- B) l' errore di fatto essenziale in cui era incorso l'arbitro a causa della falsa rappresentazione e dell'alterata percezione della realtà nonché degli elementi di fatto sottoposti al suo esame;
- C) ex art. 808--ter, c.2, n.4 c.p.c. per avere l'arbitro pronunciato il lodo oltre il termine stabilito dalle parti nella clausola compromissoria;
- D) ex art. art. 808 ter, c.2, n.1 per l'infondatezza delle violazioni e degli atti di gestione pregiudizievoli imputati all'attore nel lodo;

Assumeva, poi, di avere subito danni dall'esercizio di azioni giudiziarie (procedimento monitorio e azione esecutiva) esperite dal Farinola Alessandro Aldo in forza della pronuncia di condanna contenuta nel lodo per cui è causa, quantificato nella misura di non meno di



€132.962,33, pari all'importo dell'atto di pignoramento presso terzi esperito in suo danno nei confronti di 91 istituti bancari, e/o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto FARINOLA Alessandro Aldo eccependo,

l'improcedibilità del giudizio per tardiva costituzione dell'attore (notifica avvenuta il 21.10.2019 – iscrizione a ruolo l'11.11.2019);

l'incompetenza funzionale del giudice adito, ritenendosi l'oggetto del presente procedimento non ricompreso tra le materie attribuite alla competenza della Sezione Specializzata dell'Impresa e, trattandosi di giudizio di annullamento di lodo di arbitrato irrituale, la competenza apparteneva al Tribunale Ordinario di Foggia – luogo ove l'arbitrato irrituale si era svolto;

la nullità della notifica dell'atto di impugnazione diretto alla parte Farinola Alessandro Aldo, e non al procuratore costituito nel procedimento arbitrale, presso il quale il Farinola Alessandro Aldo aveva eletto domicilio speciale a mezzo idonea procura in calce al ricorso per nomina di arbitro;

la carenza di legittimazione attiva del Farinola Gianluca per mancanza della qualifica di parte nel procedimento arbitrale;

nel merito, contestava la domanda di annullamento per regolarità del procedimento arbitrale.

Istruita la causa con la produzione di documenti, le parti precisavano le loro conclusioni e all'udienza del 27.10.2022, la causa era riservata per la decisione con la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 cpc.

Sulle preliminari e pregiudiziali eccezioni, si osserva:

1. sulla eccezione di improcedibilità per violazione dell'art. 165 cpc, va rilevato che, nella specie, pur volendo fissare il dies a quo alla data di presentazione dell'atto da notificare all'U.G. (21.10.2019), la costituzione in giudizio da parte dell'attore avveniva in data 31.10.2019 entro il termine di dieci giorni, così come emerge dalla relativa annotazione riportata nel fascicolo telematico, non potendosi far ricadere sulla parte l'eventuale ritardo nella presa in carico ed iscrizione a ruolo imputabile alla cancelleria del registro generale del Tribunale;

2. quanto alla questione di inammissibilità della domanda in ragione della natura irrituale del lodo oggetto di giudizio e della conseguente, rilevata di ufficio, competenza della Corte d'appello in materia ex art. ex art. 882 (ordinanza del 6.2.2020), è sufficiente rilevare che è pacifico in causa che il lodo di cui si discute ha natura irrituale (come d'altro canto emerge dalla lettura dell'art. 29 dello statuto societario) e dunque di c.d. arbitrato libero. Come è noto, l'arbitrato libero è volto all'assunzione di una determinazione contrattuale avente efficacia negoziale tra le parti, così come afferma lo stesso art. 808 ter c.p.c. In quest'ultimo caso è esclusa la possibilità di richiedere l'exequatur del lodo contrattuale, con conseguente inapplicabilità dell'art 825 c.p.c. La peculiarità negoziale dell'arbitrato irrituale si riflette dunque con riguardo alla sua stessa eventuale impugnazione: non trova infatti applicazione l'art. 828 c.p.c. che, con riguardo al lodo rituale, ammette la possibilità, in ipotesi di nullità dello stesso, di proporre i mezzi di impugnazione ordinari previsti dal nostro ordinamento, mentre competente a conoscere dell'impugnazione avverso un lodo irrituale sarà sempre il



giudice di primo grado sulla base dei criteri di competenza. In definitiva, sussiste la competenza a decidere del Tribunale adito;

3. sulla sollevata eccezione di incompetenza della adita sezione specializzata imprese, premesso che la questione di competenza, in generale, va decisa sulla base della prospettazione offerta dalle parti al di là della ammissibilità o fondatezza delle doglianze avanzate: nella specie parte attrice solleva (anche) motivi circa la fondatezza degli addebiti mossi all'ex amministratore (motivo sub lett. B e D), materia attribuita alla competenza della adita sezione specializzata. Ora, in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, la necessità di un accertamento incidentale sulla responsabilità dell'amministratore, quale questione tecnicamente pregiudiziale, costituisce ragione di connessione rilevante ai fini dell'attrazione della controversia principale alla competenza specialistica della sezione specializzata in materia di impresa. Conseguentemente la domanda di annullamento del lodo arbitrale rimane radicata presso la sezione specializzata per il rapporto di pregiudizialità instaurato dai motivi di censura sollevati relativi alla responsabilità dell'amministratore.

4. Sul difetto di notifica dell'atto di citazione, la costituzione del convenuto, senza che questi sia incorso in decadenze o preclusioni di sorta, ha sanato qualsiasi vizio della relativa notifica in virtù del principio espresso dall'art. 156 cpc;

5. Sul difetto di legittimazione attiva, se è vero che il lodo arbitrale irrituale reso ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c., producendo i suoi effetti sostanziali esclusivamente nei confronti delle parti, può essere impugnato soltanto da chi abbia assunto tale veste nel procedimento in cui esso è stato pronunciato, è anche vero che si assume la veste di parte laddove si è convenuto nel procedimento, non rilevando, per l'assunzione della qualifica di parte, essere rimasto contumace;

Ciò posto, La domanda è in parte inammissibile e in parte infondata per i seguenti motivi:

6. con l'introduzione dell'art. 808 ter c.p.c., il legislatore ha inteso formalizzare i possibili motivi di impugnazione del lodo irrituale cristallizzandoli in un elenco tassativo e sottraendoli, quindi, all'individuazione ermeneutica della dottrina e della giurisprudenza. L'art. 808 ter c.p.c., infatti, prevede che il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente: 1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812; 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo; 5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.

6.a. Alla luce di tale premessa, deve ritenersi in primo luogo inammissibile l'azione di accertamento di annullamento del lodo fondata sui motivi sub B), ossia per il dedotto errore di fatto essenziale in cui è incorso l'arbitro a causa della falsa rappresentazione e dell'alterata percezione della realtà nonché degli elementi di fatto sottoposti al suo esame, nonché per quelli indicati sub D), ossia per l'infondatezza delle violazioni e gli atti di gestione pregiudizievoli imputati all'attore nel lodo. A ben vedere, infatti, con tali motivi di "impugnazione" del lodo, la parte attrice ha eccepito che l'arbitro, scegliendo di procedere



in contumacia del Farinola Gianluca, aveva deciso senza considerare la rappresentazione di fatti e le prove che la parte avrebbe potuto offrire di contro a quella offerta dal solo Farinola Alessandro Aldo: tuttavia, prescindendo dall'accertamento della fondatezza nel merito di tali censure, giova precisare che quest'ultima non è riconducibile ad alcuno dei motivi di impugnazione tassativamente previsti dall'art. 808 ter c.p.c.

In assenza di specifica allegazione di parte attrice circa il motivo sub B all'elenco di cui al richiamato art. 808 ter e richiamata dalla parte l'ipotesi di cui al n.1) di detto articolo per le censure sub lett. D), che legittima l'impugnazione del lodo irrituale "se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale", si osserva che la norma in questione rinvia evidentemente ai limiti della convenzione di arbitrato e non alla bontà o meno della decisione assunta: a ben vedere quello che si contesta all'arbitro non è tanto una falsa rappresentazione della realtà descritta dalle prove acquisite nel corso dell'arbitrato, quanto un inadempimento dell'incarico conferito consistito nell'aver erroneamente ritenuto fondata l'azione di responsabilità sulla base delle sole prove acquisite. Ovvero, ciò che l'attore contesta non è tanto un travisamento dei fatti inteso come errore ostativo - rilevante ai fini dell'art. 1427 c.c. - quanto l'aver posto a fondamento del lodo arbitrale delle prove insufficienti in ordine alla sua responsabilità quale amministratore.

Ebbene, anche qualora tali doglianze dovessero rivelarsi fondate, di certo non ha deciso su conclusioni non ricomprese nell'incarico di arbitro, richiesta dall'art. 808 ter c.p.c. ai fini dell'ammissibilità della presente azione, potendo tutt'al più costituire fonte di responsabilità civile contrattuale degli arbitri.

Peraltro, è appena il caso accennare che la valutazione delle risultanze istruttorie da parte dell'arbitro non appare inficiata da alcun travisamento o "errore vizio" e che le argomentazioni poste dall'arbitro a sostegno della sua decisione poggiano su una valutazione del quadro probatorio come offerto dall'unica parte che decideva di costituirsi nel procedimento del tutto coerente sotto il profilo logico.

D'altronde, ove si ricomprendesse nella locuzione ".....hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti..." qualsivoglia disposizione giuridica disciplinante i fatti contestati o gli obblighi di diligenza del mandatario, si finirebbe per aprire la strada ad un generalizzato potere di impugnazione del lodo irrituale per qualsivoglia contestazione delle valutazioni di fatto e di diritto poste dall'arbitro a fondamento del lodo, contraddicendo in tal modo la natura negoziale dello stesso.

7. I restanti motivi di "impugnazione" del lodo, benché ammissibili, vanno respinti poiché infondati.

7.a Va rigettata, in quanto infondata, l'azione di accertamento di annullamento del lodo arbitrale per violazione del contraddittorio.

A tal proposito parte attrice ha allegato di essere rimasto contumace nel procedimento arbitrale a causa della irregolarità della notifica per mancato e/o nullo recapito al socio Farinola Gianluca delle raccomandate contenenti l'invito - rivolto da parte dell'Arbitro Unico - a comparire innanzi a sè per dare corso al procedimento arbitrale. Lamenta l'attore che le raccomandate - tornate al mittente per "compiuta giacenza" - venivano inoltrate dall'Arbitro ad un indirizzo diverso (Via Troia - Km. 0,200) da quello effettivo di residenza del Farinola



Gianluca (Via Mario Forcella - 1 Traversa n.15/A) che risulta - allo stato - l'indirizzo presso il quale lo stesso, a tutt'oggi, dimora stabilmente con la sua famiglia.

La censura non è fondata: l'art. 139 c.p.c., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell'impresa o presso l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza (Sez. 3, n. 2266 del 1.2.2010; Sez. 2, n. 15755 del 13.8.2004; Sez. 6 - 2, n. 25489 del 26.10.2017 nonché da ultimo Sez. 6 - 2, n. 7041 del 12.3.2020).

Nella specie, premesso che entrambi i luoghi, sia quello ove avveniva la notifica che quello dichiarato di attuale residenza dell'attore ricadono nel medesimo comune di Foggia, la notifica dell'invito dell'arbitro veniva compiuta presso l'indirizzo risultante dalla visura camerale (all.7, visura estratta in data 24.6.2019), dove, come da certificato storico anagrafico del Farinola Gianluca, questi aveva conservato la residenza sino al 2.1.2019. Quindi, la notifica, perfezionata con compiuta giacenza, inoltrata presso la residenza ovvero il luogo dove il socio dichiarava al Registro delle Imprese di avere residenza e/o domicilio sin dall'anno 2016 (v. all. 4 fasc. convenuto) e ancora esistente alla data del 24.6.2019 (come da visura estratta, all. 10) ed iscritta la relativa annotazione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, appare corretta. Conferma la correttezza del procedimento notificatorio la ulteriore circostanza che nel luogo ove il convenuto ha dichiarato in giudizio di aver trasferito la residenza (via Forcella 1 trav. 15/a) anche qui la notifica di successivi atti giudiziari (decreto ingiuntivo e precetto) avveniva sempre per compiuta giacenza.

Alla luce di quanto premesso, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di nullità per violazione del principio del contraddittorio.

7.b. Infine, va rigettato, in quanto infondato, anche l'ultimo motivo di nullità dedotto una presunta violazione del art. 808 ter n.4) c.p.c.

Con tale motivo l'attore intende eccepire la violazione da parte dell'arbitro del termine stabilito dalle parti nella clausola compromissoria entro il quale doveva intervenire la decisione.

Come anticipato, anche questa domanda va respinta in quanto infondata per duplici motivi: in primo luogo, il termine fissato nello statuto (art.29) non viene qualificato perentorio. In ogni caso, nella specie, il termine era rispettato: ossia, la nomina dell'arbitro interveniva in data 3.1.2019; alla prima convocazione, la seduta veniva aggiornata al 1.3.2019 in attesa del ricevimento della cartolina di ritorno della raccomandata a/r inviata al Farinola Gianluca; la seconda seduta veniva celebrata in data 1.3.2019 ed il lodo emesso in data 6.5.2019, nel rispetto del termine di tre mesi, come previsto nello statuto, a decorrere dalla seconda seduta ove ormai si era regolarizzato il contraddittorio.

Segue dalle precedenti considerazioni il rigetto delle domande, proposte dal FARINOLA Gianluca volte a far dichiarare l'annullamento del lodo pronunciato che dunque, che rimane valido e vincolante nelle sue statuizioni tra le medesime parti.

Parte convenuta ha richiesto, altresì, la condanna dell'attore per lite temeraria ex art 96 cpc.



Presupposto necessario della condanna per responsabilità aggravata è la soccombenza totale del responsabile nonché la sussistenza della mala fede o colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.

In particolare, secondo il costante orientamento giurisprudenziale la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n. 9060/2003; Cass. n. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011), laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n. 15629/2010).

L'art 96 cpc non deroga al principio, posto dall'art. 2697 c.c., secondo il quale colui che intenda ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an, del quantum e dell'elemento soggettivo.

Nel caso di specie non risultano provati tali elementi anche per la oggettiva complessità delle questioni sottese alla soluzione della lite tra le due parti, e, pertanto, la domanda di condanna alle spese, anche ai sensi dell'art 96 c. 3 che non richiede la prova del danno ma esige pur sempre sul piano soggettivo la malafede e la colpa grave del soccombente, non può esser accolta.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, scaglione di lite indeterminato, complessità media, seguono la soccombenza.

Pqm.

Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

dichiara inammissibile la domanda per i motivi sub. 6.a e per il resto la rigetta.

condanna FARINOLA Gianluca alla refusione, in favore della parte attrice delle spese di lite che liquida in complessivi € 10900,00 oltre imborso forfetario per spese generali, iva e cap come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Bari in data 20.4.2023.

Il Giudice rel. est.

Assunta Napoliello

Il Presidente

Raffaella Simone

